Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 11 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1984, n. 564.

Modificazione alle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, relativa all'autotrasporto di merci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e 16 settembre 1977, n. 783, contenenti norme di esecuzione della predetta legge;

Considerata la necessità di consentire che le autorizzazioni internazionali per l'autotrasporto merci siano utilizzate anche da complessi veicolari formati da motrice e rimorchio in disponibilità di imprese diverse, secondo la prassi in uso presso gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1984;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Le autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci possono essere utilizzate con complessi veicolari di cui almeno un componente sia in disponibilità, ai sensi dell'art. 9, punto 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, del titolare delle autorizzazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1984.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata 1982-83.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1982-83, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1984

PERTINI

PANDOLFI — ALTISSIMO

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

(*Annata agraria* 1982-83)

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo Comune o Originario:	*Gruppo Comune o Originario* (1):
Balilla Castello	Balilla o Castello
Gruppo Semifino:	*Gruppo Semifino* (1):
Lido Rosa Marchetti Titanio	Lido o Rosa Marchetti o R. M. o Titanio
Alfa Argo Auro Balilla grana grossa o Balilla g. g. Cripto Faro Italico Lomellino Maratelli Monticelli Padano Piemonte Romeo Rubino	Alfa o Argo o Auro o Balilla grana grossa o Balilla g. g. o Cripto o Faro o Italico o Lomellino o Maratelli o Monticelli o Padano o Piemonte o Romeo o Rubino
Vialone Nano	Vialone Nano

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586 di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

Risone	Riso
Gruppo Fino:	*Gruppo Fino* (1):
Bonnet Bell Europa Nettuno Pierina Marchetti Radon Ribe (Euribe) Ringo Romanico (2) Smeraldo Veneria Zenit	Bonnet Bell o Europa o Nettuno o Pierina Marchetti o Radon o Ribe (Euribe) o R. B. (2) o Ringo o Romanico (2) o Smeraldo o Veneria o Zenit
Rizzotto (2) S. Andrea	Rizzotto (2) o S. Andrea
Nero Vialone (2)	Nero o Vialone (2)
Gruppo Superfino:	*Gruppo Superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Baldo Razza 77 o R. 77 (2) Roma	Baldo o Razza 77 o R. 77 (2) o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Corallo Gritna Italpatna (2) Onda Silla Sirio Strella	Corallo o Gritna o Italpatna (2) o Onda o Silla o Sirio o Strella

RISO ESTERO

Risone	Riso
Gruppo Comune o Originario:	*Gruppo Comune o Originario* (1):
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo Semifino:	*Gruppo Semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo Fino:	*Gruppo Fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inrà 68/2 o Delta Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586 di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella « Tabella » relativa alla produzione dell'annata agraria 1983-84.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo Comune o Originario

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Castello: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Titanio: semilunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Alfa: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Auro: corta - tonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla g.g.: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Faro: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia affusolata - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Italico Roncarolo: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Lomellino: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Maratelli: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli: semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Piemonte: semilunga - tonda - media - perla centrale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Romeo: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Rubino: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Vialone Nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Fino

Bonnet Bell: lunga affusolata media perla assente o centrale poco estesa striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Europa: lunga semiaffusolata media perla assente o centro laterale poco estesa striscia assente o breve dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Nettuno: lunga affusolata grossa perla centrale poco estesa striscia assente testa oblunga dente regolare o pronunciato sezione schiacciata.

P. Marchetti: lunga affusolata media perla centrale poco estesa striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Radon: lunga semiaffusolata media perla assente o centro laterale poco estesa striscia breve o assente dente normale testa regolare sezione tondeggiante.

Ribe (Euribe): lunga affusolata media perla centro laterale poco estesa striscia assente o breve dente pronunciato testa oblunga sezione schiacciata.

Ringo: lunga affusolata media perla centrale poco estesa striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione schiacciata.

Romanico: molto lunga affusolata grossa perla centrale piccola striscia assente dente pronunciato testa regolare sezione tondeggiante.

Smeraldo: lunga affusolata media perla assente striscia assente testa oblunga dente sfuggente sezione tondeggiante.

Veneria: lunga affusolata media perla assente o centro laterale poco estesa striscia assente o breve dente pronunciato testa oblunga sezione tondeggiante.

Zenit: lunga affusolata media perla laterale poco estesa striscia breve dente sfuggente testa normale sezione schiacciata.

Rizzotto: lunga semiaffusolata grossa perla laterale poco estesa striscia allungata dente sfuggente testa regolare sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga semiaffusolata grossa perla centro laterale poco estesa striscia breve dente regolare testa regolare sezione tondeggiante.

Nero: semilunga semiaffusolata media perla centrale striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione tondeggiante.

Vialone: semilunga tonda media perla centrale estesa striscia assente dente pronunciato testa normale sezione schiacciata.

Caratteristiche dei risi di gruppo Superfino

Arborio: molto lunga semitonda molto grossa perla centrale estesa striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione schiacciata.

Redi: lunga semitonda grossa perla centrale estesa striscia assente dente pronunciato testa tondeggiante sezione schiacciata.

Volano: molto lunga semitonda molto grossa perla centrale estesa striscia breve dente pronunciato testa regolare sezione tondeggiante.

Baldo: lunga semiaffusolata grossa perla assente o centrale poco estesa striscia assente dente regolare testa regolare sezione tondeggiante.

Razza 77 o *R.* 77: lunga semiaffusolata grossa perla centro laterale striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione schiacciata.

Roma: lunga semiaffusolata grossa perla centro laterale poco estesa striscia allungata dente regolare testa regolare sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga semiaffusolata molto grossa perla centro laterale striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione tondeggiante.

Corallo: lunga affusolata media perla assente striscia assente testa oblunga dente sfuggente sezione tondeggiante.

Gritna: lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Italpatna: lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Onda: lunga affusolata grossa perla assente striscia assente testa oblunga dente sfuggente sezione tondeggiante.

Silla: lunga affusolata media perla assente o centrale poco estesa striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Sirio: lunga affusolata media perla assente striscia assente testa oblunga dente regolare sezione tondeggiante.

Strella: lunga affusolata media perla centrale piccola o assente striscia assente testa oblunga dente sfuggente o pronunciato sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo Comune o Originario

Yabani: corta tonda piccola perla laterale poco estesa o assente striscia breve o assente dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Sabini: corta tonda piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Cody: corta tonda piccola perla assente striscia breve dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Colusa 1600: corta tonda piccola perla laterale poco estesa striscia assente dente normale testa normale sezione tonda.

Caloro: corta tonda piccola perla laterale poco estesa striscia allungata dente normale testa normale sezione tonda.

Chacarero: corta affusolata piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione elittica.

Yamani: corta tonda piccola perla assente striscia assente dente regolare testa regolare sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo Semifino

Arkrose: semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Bluerose: semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione elittica.

Magnolia: semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Nato: semilunga semiaffusolata piccola perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Zenith: semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Gulfrose: semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

501: semilunga semiaffusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Calrose: semilunga semitonda media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Fino

Dawn: lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa normale sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Toro: lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione tonda.

Nira: molto lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Century Patna: lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Rexoro: lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Belle Patna: lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Bluebelle: lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa normale sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga affusolata media perla assente striscia assente dente regolare testa normale sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga affusolata media perla assente striscia assente dente regolare testa normale sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga affusolata grossa perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione tondeggiante.

Perola: lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe-Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO

Gruppo Comune o Originario:

grani spuntati .	5,00%
grani striati rossi .	3,00%
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarativa: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate) .	14,00%
grani gessati .	3,00%
grani vaiolati .	1,00%
grani macchiati	0,50%
grani ambrati . .	0,125%
grani gialli .	0,05%
rotture	5,00%

Gruppi Semifino, Fino e Superfino:

grani spuntati .	5,00%
grani striati rossi .	3,00%
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5%) . .	14,00%
grani gessati .	3,00%
grani vaiolati .	1,00%
grani macchiati .	0,50%
grani ambrati . .	0,125%
grani gialli .	0,05%
rotture	5,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo».

La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per «destrinoso» si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in ggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) La varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «Comune o Originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «Comune o Originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) *Impurità varietali*: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(4623)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 settembre 1984.

Disposizioni in materia di sorvoli e scali per scopi non commerciali di aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali di linea e non di linea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 306, concernente l'accettazione ed esecuzione dell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944;

Considerata la necessità di emanare disposizioni in applicazione delle predette norme relativamente ai sorvoli e scali per scopi non commerciali di aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali di linea e non di linea, in maniera organica e ordinata;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva della Direzione generale dell'aviazione civile nell'ambito del Ministero dei trasporti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministero degli affari esteri e della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il sorvolo del territorio italiano e lo scalo per scopi non commerciali (tecnico) sugli aeroporti civili internazionali di aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali di linea ed eserciti da imprese di Stati aderenti all'accordo sul Transito dei servizi aerei internazionali sono consentiti previa notifica, la cui presa d'atto da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, con eventuali prescrizioni per ragioni di coordinamento del traffico e della sicurezza aerea, sarà comunicata all'interessato e dovrà essere riportata nel piano di volo ICAO, casella 18, perché il volo possa essere effettuato.

Art. 2.

Il regime di cui all'art. 1 per il sorvolo del territorio italiano e lo scalo per scopi non commerciali si applica altresì agli aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali diversi da quelli di linea (voli contro remunerazione, voli charter, voli di posizionamento, velivoli da turismo) ed eserciti da operatori di Stati membri della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) che praticano la stessa procedura per le medesime attività sul proprio territorio.

Art. 3.

Gli esercenti di servizi aerei internazionali indicati nei precedenti articoli devono essere preventivamente designati ovvero accreditati a seconda che intendano operare servizi di linea o non di linea.

Art. 4.

Per gli scali per scopi non commerciali (tecnici) gli esercenti stranieri devono osservare le disposizioni amministrative vigenti emanate dalla Direzione generale dell'aviazione civile in materia di coordinamento degli orari di scalo ai fini della ricettività aeroportuale (clearance).

Art. 5.

Permane la vigenza del regime della preventiva autorizzazione ministeriale per le attività di cui agli articoli 1 e 2 nei seguenti casi:

a) aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali di linea di imprese di Stati non aderenti allo accordo sul Transito dei servizi aerei internazionali;

b) aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali diversi da quelli di linea e appartenenti a operatori di Stati non membri dell'ICAO ovvero che pur essendone parte, non pratichino sul proprio territorio per le medesime attività la stessa procedura;

c) aeromobili stranieri che effettuino il trasporto di merci pericolose, munizioni e materiale da guerra in conformità delle apposite istruzioni tecniche dell'ICAO;

d) aeromobili stranieri che richiedano scalo su aeroporti militari;

e) impiego di aeromobile non di proprietà dell'esercente.

Art. 6.

Le notifiche ministeriali di cui agli articoli 1 e 2 e le richieste di autorizzazioni di cui all'art. 5 devono pervenire nel rispetto dei termini in appresso indicati:

per i programmi dei servizi aerei internazionali di linea e dei servizi aerei internazionali diversi da quelli di linea, da inviare in nove copie, rispettivamente con sessanta e trenta giorni di anticipo dalla data di entrata in vigore degli stessi relativi alla stagione invernale (1° novembre-31 marzo) ed a quella estiva (1° aprile-31 ottobre), salvo che non siano previsti nei singoli casi termini diversi da convenzioni internazionali;

per i servizi addizionali ai programmi stagionali (sorvoli e scali tecnici supplementari) con cinque giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione dei servizi stessi;

per i servizi aerei internazionali singoli diversi da quelli di linea nonché per le fattispecie di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'art. 5 con otto giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di effettuazione degli stessi.

Art. 7.

La notifica di cui agli articoli 1 e 2 e la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 5 devono essere inoltrate al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, ovvero al Ministero degli affari esteri - Direzione generale affari economici - Ufficio IV, nei casi in cui si pratica la procedura diplomatica, secondo gli indirizzi indicati nell'art. 51 del decreto ministeriale 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981 e riportato sull'ATP-Italia parte FAL 1.3.2.20.3.

Dette notifiche e richieste devono contenere le seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale, indirizzo e nazionalità dell'esercente;

b) scopo del volo (sorvolo o scalo non commerciale), tipo del volo, identificazione radiotelefonica dell'aeromobile, marca di registrazione dello stesso, ovvero solo quest'ultima se coincidente;

c) nome ed indirizzo del mittente, del destinatario e del noleggiatore, ove applicabile;

d) tipo e proprietà dell'aeromobile, con la precisazione, nel caso di impiego di velivolo di proprietà di terzi, del titolo giuridico di utilizzazione dell'aeromobile stesso e della marca di registrazione;

e) percorso completo del volo con l'indicazione dell'aeroporto di scalo;

f) rotta prevista, data o date di operazione, con l'indicazione di eventuale proroga, nonché degli orari di entrata e di uscita nello spazio aereo italiano e, ove trattasi di scalo tecnico, degli orari di arrivo e partenza sull'aeroporto di scalo;

g) tipo di trasporto (passeggeri o merci, indicandone la natura in quest'ultimo caso);

h) piano di volo utilizzato limitatamente ai voli strumentali (IFR) e cioè ripetitivo (RPL) o meno (FPL).

Art. 8.

Gli operatori stranieri che svolgano le attività contemplate negli articoli 1 e 2 nonché quelle assoggettate al regime previsto nell'art. 5 devono indicare nel piano di volo ICAO gli estremi della comunicazione della presa d'atto di cui all'art. 1 ovvero dell'autorizzazione di cui all'art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(4687)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1984.

Corso legale della moneta d'argento di L. 500 celebrativa dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 363, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 per celebrare i giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles;

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1984, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 48;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 24 settembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in matematica:

geometria;
meccanica razionale;
analisi numerica.

Corso di laurea in fisica:

istituzioni di fisica teorica;
fisica teorica;
storia della fisica;
fisica molecolare;
fisica delle particelle elementari;
elettronica applicata.

Corso di laurea in scienze biologiche:

chimica organica;
igiene.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4672)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1984, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari - Ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazoini di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1985:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.672 titoli di L. 50.000
» 2.491 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.329.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 224 titoli di L. 50.000
» 784 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 403.200.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 1.045 titoli di L. 50.000
» 810 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 923.250.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 500.000
» 365 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 381.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 191 titoli di L. 50.000
» 164 titoli di » 500.000
» 228 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 319.550.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 95 titoli di L. 50.000
» 48 titoli di » 500.000
» 115 titoli di » 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 228.750.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 500.000
» 10 titoli di » 1.000.000
» 20 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 124.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 500.000
» 20 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 112.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 42 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.000.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.309 titoli di L. 50.000
» 2.600 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.415.450.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 197 titoli di L. 50.000
» 221 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 120.350.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 169 titoli di L. 50.000
» 93 titoli di » 500.000
» 233 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 287.950.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 672 titoli di L. 50.000
» 367 titoli di » 500.000
» 430 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 647.100.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 333 titoli di L. 50.000
» 155 titoli di » 500.000
» 103 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 322.150.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
» 102 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 570.400.000.

3) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di L. 50.000
» 202 titoli di » 250.000
» 363 titoli di » 500.000
» 986 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.232.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 633 titoli di L. 12.500
» 2.181 titoli di » 50.000
» 1.174 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 703.962.500;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 171 titoli di L. 12.500
» 1.640 titoli di » 50.000
» 515 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 341.637.500;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 765 titoli di L. 12.500
» 4.912 titoli di » 50.000
» 3.850 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.180.162.500;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 592 titoli di L. 12.500
» 4.574 titoli di » 50.000
» 3.912 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.192.100.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 50.000
» 29 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000
» 41 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 256.900.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 151 titoli di L. 50.000
» 196 titoli di » 500.000
» 376 titoli di » 1.000.000
» 134 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.151.550.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.309 titoli di L. 50.000
» 1.012 titoli di » 500.000
» 978 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.559.450.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 659 titoli di L. 50.000
» 193 titoli di » 500.000
» 210 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 344.450.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.181 titoli di L. 50.000
» 750 titoli di » 500.000
» 595 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.049.050.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 177 titoli di L. 50.000
» 185 titoli di » 500.000
» 112 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 213.350.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 451 titoli di L. 50.000
» 397 titoli di » 500.000
» 262 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 483.050.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 327 titoli di L. 50.000
» 316 titoli di » 500.000
» 327 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 501.350.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 446 titoli di L. 50.000
» 631 titoli di » 500.000
» 476 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 813.800.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 474 titoli di L. 50.000
» 417 titoli di » 500.000
» 241 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 473.200.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 291 titoli di L. 50.000
» 331 titoli di » 500.000
» 433 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 613.050.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 423 titoli di L. 50.000
» 569 titoli di » 500.000
» 440 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 745.650.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 62 titoli di L. 50.000
» 149 titoli di » 500.000
» 98 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 175.600.000.

5) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.025.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 77.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 50.000
» 37 titoli di » 500.000
» 275 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 295.750.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 262 titoli di L. 50.000
» 181 titoli di » 500.000
» 170 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 273.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 388 titoli di L. 50.000
» 775 titoli di » 500.000
» 730 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.136.900.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 218 titoli di L. 50.000
» 168 titoli di » 500.000
» 278 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 372.900.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 257 titoli di L. 100.000
» 209 titoli di » 500.000
» 266 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 396.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 293 titoli di L. 100.000
» 561 titoli di » 500.000
» 911 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.220.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 158 titoli di L. 100.000
» 327 titoli di » 500.000
» 687 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 866.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 228 titoli di L. 100.000
» 503 titoli di » 500.000
» 1.389 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.663.300.000.

8) 8% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 91 titoli di L. 100.000
» 170 titoli di » 500.000
» 1.773 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.867.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 78 titoli di L. 100.000
» 245 titoli di » 500.000
» 3.037 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.167.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 133 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 136.600.000.

9) 9% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 30.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 100.000
» 63 titoli di » 500.000
» 1.022 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.055.100.000.

10) 10% Serie ordinaria ventennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 500.000
» 474 titoli di » 1.000.000
» 82 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 887.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 2.136 titoli di » 1.000.000
» 310 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.693.300.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 1.127 titoli di » 1.000.000
» 213 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.193.500.000.

11) 10% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000
» 60 titoli di » 500.000
» 699 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 731.100.000.

12) 12% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 201 titoli di L. 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 331.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 430 titoli di L. 1.000.000
» 102 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 940.000.000;

13) 13,50% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 149 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 254.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 364 titoli di L. 1.000.000
» 145 titoli di » 5.000.000
» 94 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.029.000.000.

14) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 840 titoli di L. 1.000.000
» 1.470 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 8.190.000.000;

Emissione seconda 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 935 titoli di L. 1.000.000
» 1.700 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.435.000.000.

15) 16,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 1.000.000
» 82 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 445.000.000.

16) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 169 titoli di L. 1.000.000
» 110 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 719.000.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 280 titoli di L. 1.000.000
» 490 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.730.000.000.

18) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 210 titoli di L. 1.000.000
» 525 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.835.000.000.

19) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 152 titoli di L. 1.000.000
» 171 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.007.000.000;

Emissione 1983 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 99.000.000.

20) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 880 titoli di L. 1.000.000
» 1.280 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.280.000.000.

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 385 titoli di L. 1.000.000
» 525 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.010.000.000.

21) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 75 titoli di L. 1.000.000
» 150 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 825.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 195 titoli di L. 1.000.000
» 325 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.820.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n 180 titoli di L. 1.000.000
» 300 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.680.000.000.

22) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 189 titoli di L. 1.000.000
» 145 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 914.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 91 titoli di L. 1.000.000
» 75 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 466.000.000;

Emissione 1983 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 33.000.000.

23) 18% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 350 titoli di L 1.000.000
» 665 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.675.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 432 titoli di L. 1.000.000
» 768 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.272.000.000.

24) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 148 titoli di L. 1.000.000
» 61 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 453.000.000.

Totale generale L. 97.895.062.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4673)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;
Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;
Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 133, con il quale la Amministrazione della difesa è stata autorizzata a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, diciotto posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina;
Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;
Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina esiste la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire diciassette dei posti disponibili;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter ottenere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Della sede e della data di svolgimento delle prove scritte verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 31 ottobre 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di qualifica professionale di addetto alla segreteria d'azienda, di contabile d'azienda, di addetto alla contabilità d'azienda, di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti e dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendentina loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio e del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La gradutoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita e mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti coprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del sesto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica n. 344/83.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1984
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 22

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
da redigersi su carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . (scrivere stampatello);

residente in . . . . (provincia di . . . . . .) c.a.p. . . . .,

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1984, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di potere ottenere un trasferimento a domanda.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare di leva perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Tema di cultura generale, il candidato dovrà svolgere un tema scritto, in lingua italiana, su argomento di cultura generale il cui titolo sarà stabilito, con adatte formalità dalla commissione esaminatrice. Con lo svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare, oltre ad un adeguato livello di cultura generale, anche la capacità di esporre in forma ordinata e chiara gli elementi di una situazione, di fare osservazioni pertinenti e logicamente conseguenti e di ricavare concrete conclusioni da quanto precedentemente trattato.

2) Svolgimento di un tema su elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato.

COLLOQUIO

1) Matematica.

Aritmetica e algebra:

sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso;
cenni su numeri complessi;
proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice, del tre composto, di ripartizione;
equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado;
sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo;
problemi di secondo grado;
progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base di dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

2) Fisica (elementi).

Meccanica:

il moto dei corpi e le forze;
lavoro, energia, potenza;
proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas;
pompe ad aria e ad acqua.

Termologia:

termologia e dilatazioni termiche;
quantità di calore. Propagazione di calore;
cambiamento di stato fisico. Trasformazione del lavoro in calore.

Magnetismo ed elettrologia:

fenomeni magnetici. Elettricità statica;
la pila e la corrente elettrica. Effetti chimici della corrente;
le leggi della corrente elettrica;
effetti magnetici della corrente;
induzione elettromagnetica;
macchine generatrici di corrente. Motori elettrici;
trasformatori;
produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

3) Elementi di chimica e di tecnologia:

sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate;
costruzione della materia: molecole ed atomi; coesione; affinità;
peso atomico. Peso molecolare;
stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico;
fusione, solidificazione, vaporizzazione, sublimazione, liquefazione, condensazione, soluzione;
notazioni chimiche, simboli, formule, valenza;
equazioni chimiche. Legge di Lavoisier;
aria atmosferica, ossigeno, combustione, fiamma;
ossidi ed anidri;
acqua, idrogeno, idrati, acidi, sali;
metalloidi e loro caratteristiche principali:

metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio;

metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo;

metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro;
metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio;

metalli e loro caratteristiche principali:

metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio;

metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino;

composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi;

i principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche:

ferro, rame, stagno, zinco, piombo, nichel, alluminio, magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali;

leghe metalliche più comuni, bronzo, ottone, metallo bianco: loro fabbricazione; proprietà principali delle leghe.

Nozioni sui legami più comunemente adoperati nell'industria:

proprietà, qualità e difetti;

combustibili, combustibili solidi naturali ed artificiali: legna, torba, lignite, litantrace, antracite, carbone di legna, coke metallurgico;

combustibili liquidi: petrolio, nafta, catrame, olii pesanti;

combustibili gassosi: gas illuminanti, gas dei gassogeni.

4) Elementi di diritto privato e pubblico, nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

5) Elementi di contabilità di Stato.

6) Elementi di statistica (concetto ed importanza della statistica, metodi statistici, leggi statistiche, statistica demografica e sue rilevazioni in Italia).

7) Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

8) Nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

(4677)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1984, registro n. 13 Difesa, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 in data 15 giugno 1984, con il quale è stato indetto un *concorso, per titoli ed esami, per la nomina di un tenente di* vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Considerata l'opportunità di prorogare al 30 settembre 1984 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare, previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 8 marzo 1984, è prorogato al 30 settembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1984
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 307

(4697)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto policattedra di anatomia sistematica e comparata . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria o diploma di laurea in scienze biologiche o diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4679)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

(4680)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di scienze delle costruzioni, profilo professionale operatore tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di qualifica professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di scienze delle costruzioni, profilo professionale agente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di elettrotecnica, profilo professionale assistente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica e diploma di maturità tecnica o professionale (specializzazione elettrotecnica).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Mantova

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Mantova;

Visti i decreti ministeriali in data 16 dicembre 1983 e 20 giugno 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Mantova, nell'ordine appresso indicato:

	Candidato		Punti	
1)	Bianchini Virginio	punti	136,025	su 174
2)	Chindamo Giuseppe	»	134,387	»
3)	Gambassi Enrico	»	132,713	»
4)	Deyana Luca	»	130,533	»
5)	Recchia Ezio	»	128,194	»
6)	Perfetti Luigi	»	125,927	»
7)	Giacomelli Alvaro	»	124,846	»
8)	Rizzo Guido	»	124,809	»
9)	Gianfranchi Cleto R.	»	123,963	»
10)	Zarcone Vincenzo	»	121,685	»
11)	Carlomagno Michele	»	120,632	»
12)	Gobbi Aldo	»	120,076	»
13)	Sorge Giuseppe	»	120,017	»
14)	Caruso Antonio	»	119,330	»
15)	Pesente Elio	»	119,142	»
16)	Donzellini Ivo	»	118,983	»
17)	Pisauro Donato E.	»	118,780	»
18)	Castellaneta Nicola	»	118,225	»
19)	Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
20)	Scorza Saverio	»	117,007	»
21)	Domina Mariano	»	116,633	»
22)	Galatro Vittorio	»	116,593	»
23)	Nitti Gabriele	»	116,439	»
24)	Caruso Michele	»	115,949	»
25)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
26)	Ciraulo Giorgio	»	115,449	»
27)	Zambelli Carlo I.	»	114,809	»
28)	Molinaroli Felice	»	114,686	»
29)	Frisi Doro	»	114,057	»
30)	Patriarca Mario	»	114,020	»
31)	Mastrogiovanni Carmelo	»	114,014	»
32)	Brun Flavio	»	114,004	»
33)	Campagnari Gustavo	»	113,997	»
34)	Caleffi Esterino	»	113,846	»
35)	Magoni Beniamino	punti	112,966	su 174
36)	Lentini Graziano	»	112,935	»
37)	Matarrese Sebastiano	»	112,687	»
38)	Luchetti Loreto	»	112,433	»
39)	Cassi Giancarlo	»	111,557	»
40)	Scherillo Antonio	»	111,293	»
41)	Di Leo Accursio	»	110,978	»
42)	Manzo Raffaele	»	110,681	»
43)	Pipia Giuseppe	»	110,286	»
44)	Ferrigato Giancarlo	»	110,044	»
45)	Summo Vito	»	109,756	»
46)	Coniglione Sebastiano	»	109,061	»
47)	Tangredi Giuseppe	»	108,624	»
48)	Muzzi Vitantonio	»	107,576	»
49)	Longo Libero Benito	»	106,908	»
50)	Monea Luigi	»	106,284	»
51)	Maggio Vincenzo	»	106,091	»
52)	Licata Giovanni	»	105,941	»
53)	Bove Romano	»	105,671	»
54)	Ugolotti Enrico	»	105,600	»
55)	Panetta Paolo	»	105,337	»
56)	Mabizanetti	»	105,217	»
57)	Zaffuto Paolo	»	104,836	»
58)	Rizzo Gerlando	»	103,721	»
59)	Commisso Eugenio	»	103,490	»
60)	Scalzo Guido	»	103,433	»
61)	Boccia Michele	»	103,391	»
62)	De Felice Renato	»	102,984	»
63)	Gervasoni Giuliano	»	102,941	»
64)	Esposito Elia	»	102,729	»
65)	Mazzeo Gennaro	»	102,676	»
66)	Velardita Francesco S.	»	101,857	»
67)	Bini Palmiro	»	101,653	»
68)	Chittaro Mario	»	101,398	»
69)	Cupioli Guido	»	101,383	»
70)	Barletta Cosimo	»	100,546	»
71)	Barbieri Leonida	»	100,123	»
72)	Cozzolino Antonio	»	100,041	»
73)	Bruno Ugo	»	99,925	»
74)	Spada Giuseppe L.	»	97,588	»
75)	Piazza Nicolò	»	96,423	»
76)	Tabarrini Agostino	»	96,359	»
77)	Stabili Franco	»	95,879	»
78)	Maiorano Italo	»	95,166	»
79)	Bigoni Riccardo	»	94,353	»
80)	Mastinu Antonio G.	»	94,173	»
81)	Schiesaro Gianfranco	»	92,753	»
82)	Parla Angelo A.	»	91,818	»
83)	Capizzi Vincenzo	»	90,349	»
84)	Priolo Vincenzo	»	88,896	»
85)	Lenzetti Riccardo	»	86,166	»
86)	Sanfratello Salvatore	»	85,047	»
87)	Mazzalini Mario	»	84,143	»
88)	Berruti Carlo	»	70,166	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4405)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 248 dell'8 settembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Banca d'Italia: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due funzionari di 2ª in esperimento.

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo: Riapertura dei termini del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di primo grado.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1984, n. **28.**
Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 13 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. La Regione sarda si pone l'obiettivo di favorire l'occupazione con l'inserimento in attività produttive in particolare dei giovani, delle donne e delle categorie svantaggiate, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie.

2. A tal fine le provvidenze previste dalla presente legge verranno concesse:

a) alle cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno, lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni, in numero non inferiore al 50 per cento dei soci e alle società costituite mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore a tre non superiore ad otto: la presenza dei giovani all'interno delle cooperative non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci;

b) ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e alle donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni, agli emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa;

c) ai comuni e ad altri enti locali per l'attuazione di piani di opere pubbliche e di intervento nel settore dei servizi socialmente utili, anche attraverso la gestione di cantieri scuola-lavoro;

d) alle imprese artigiane, turistiche e commerciali.

3. La Regione, inoltre, promuove forme straordinarie di formazione culturale e professionale.

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE

Capo I

INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E PER L'AQUACOLTURA

Art. 2.
Destinatari

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile in agricoltura e facilitare il ritorno dei giovani alla terra le provvidenze di cui al presente capo sono concesse alle cooperative e società giovanili di cui all'art. 1, secondo comma, punto *a)*, ed ai coltivatori singoli, di età compresa tra i 18 e i 35 anni che operino o intraprendano nuove attività nei settori dell'acquacoltura forestale ed agricolo, ivi compresi l'allevamento avicolo e cunicolo anche non legato alla disponibilità aziendale di mangime, la lombrichicoltura, l'apicoltura, la coltivazione dei funghi, l'allevamento di selvaggina e l'elicicoltura, e che provvedano alla conduzione aziendale o alla raccolta e trasformazione dei prodotti o alla gestione di servizi tecnici.

Art. 3.
Priorità

Allo scopo di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, nella concessione di provvidenze contributive e creditizie regionali deve essere data priorità nell'ordine:

a) alle cooperative di cui al precedente art. 2 che operano nel settore agricolo;

b) alle società giovanili agricole;

c) ai soggetti imprenditori di cui ai punti *a)* e *b)* che — a parità di altre condizioni — garantiscano maggiori possibilità occupative.

Art. 4.
Contributi alle cooperative

1. Le cooperative agricole di cui al precedente art. 2 che intraprendano o svolgano un'attività economicamente valida, in grado di dar vita ad una occupazione stabile, da valutare sulla base del piano aziendale, possono ottenere un contributo per ciascun giovane socio.

2. Il contributo è concesso per tutto il periodo in cui il lavoro svolto risulti oggettivamente improduttivo o scarsamente remunerativo, in relazione al tipo di coltura, impianto od attività e comunque per non più di tre anni. Il contributo per ciascun giovane socio, per i primi due anni, sarà pari al 40 per cento della retribuzione lorda spettante all'operaio comune sulla base del contratto collettivo di lavoro vigente al momento della richiesta e, per il terzo anno, sarà pari al 30 per cento della stessa retribuzione.

3. Detto contributo è incompatibile con le provvidenze di cui al sesto comma del successivo articolo ed è, invece, compatibile con le provvidenze di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 382, o con altre eventuali provvidenze di origine comunitaria, nazionale, o regionale.

4. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica che contenga l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati, della stima delle spese da sostenere e del numero dei soci, che dovrà essere non eccedente rispetto alle esigenze richieste per la realizzazione del piano, e verrà erogata anticipatamente ogni anno.

5. Dell'utilizzazione dei contributi ottenuti ai sensi del presente articolo deve essere data dimostrazione a consuntivo annuale mediante presentazione di copia della contabilità aziendale accompagnata da una relazione esplicativa.

6. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche alle società giovanili di cui all'art. 1 della presente legge nella misura del 75 per cento e vengono erogate con le stesse modalità.

Art. 5.
Contributi per piani di trasformazione aziendale

1. Alle cooperative e società giovanili agricole di cui al precedente art. 2 che attuino piani di trasformazione aziendale, è concesso un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ammessa non cumulabile con contributi previsti da altre leggi.

2. Qualora le cooperative e le società giovanili di cui al primo comma usufruiscano di contributi in conto capitale o mutui previsti da altre leggi, è concessa a carico della presente legge una integrazione di contributo fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa ammessa.

3. Le medesime iniziative possono fruire, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo da corrispondersi anticipatamente con concorso nel pagamento degli interessi: in tal caso può farsi ricorso anche all'applicazione della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30.

4. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica contenente l'indicazione del ciclo produttivo, del numero dei soci e dell'ammontare dell'investimento.

5. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera; 20 per cento a completamento e collaudo dei lavori.

6. Alle cooperative e società giovanili che non ottengano il contributo e il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, può essere erogato, per due anni, un contributo pari a L. 300.000 per ettaro coltivato.

Art. 6.

Contributi per assistenza tecnica

1. Alle cooperative agricole può essere concesso, per non più di tre anni, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di un tecnico munito di laurea o di diploma in materia agraria, un contributo non superiore a L. 400.000 mensili.

2. Qualora si instauri con un tecnico, avente i requisiti di cui al primo comma, un rapporto di consulenza sulla base di una convenzione-tipo approvata dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le organizzazioni cooperative, il contributo mensile è pari a L. 200.000.

3. I contributi sono erogati annualmente nel seguente modo: 50 per cento all'atto dell'approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

4. L'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è tenuto a prestare assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative giovanili, sulla base di programmi annuali, concordati con l'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 7.

Contributi per la concessione o l'affitto di terreni

1. Le cooperative e le società giovanili agricole di cui al precedente art. 2 che abbiano ottenuto in concessione od in affitto terreni da coltivare, possono beneficiare di un contributo pari ai canoni di concessione o di affitto determinati sulla base delle leggi vigenti.

2. Il contributo è concesso per tre anni ed è condizionato all'accertamento dell'idoneità dei terreni e delle loro capacità produttive in relazione alle possibilità di lavorazione da parte della cooperativa o della società giovanile.

3. L'erogazione avviene ogni anno alla scadenza contrattuale di pagamento, previa dimostrazione dell'effettiva utilizzazione del fondo.

Art. 8.

Agevolazioni in riferimento a leggi di settore

1. Le cooperative agricole di cui al precedente art. 2 possono chiedere l'acquisizione al monte pascoli dei terreni necessari per la costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

2. Alle cooperative agricole è data priorità nell'assegnazione, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e nell'assegnazione di terre appartenenti al demanio regionale o ad enti pubblici.

3. E' altresì data priorità alle cooperative medesime nell'utilizzazione del fondo previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

4. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di L. 2.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1984 all'anno 2003 (cap. 06220).

5. Il comma primo dell'art. 5, terzo alinea, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, è così modificato:

« 100 per cento per le cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci ».

6. Il comma primo dell'art. 7, punto 1), della citata legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, è così modificato:

« 1) Alle cooperative di conduzione a proprietà indivisa con priorità per quelle costituite da giovani tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci »

CAPO II

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 9.

1. Alle cooperative e società giovanili di cui all'art. 1, che mediante la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all'integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.

2. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l'ammontare dell'investimento, il numero dei soci, il numero dei giovani dei quali si prevede l'occupazione e la durata dell'attività nell'arco dell'anno.

3. Per le iniziative di cui al primo comma poste in essere da comuni su strutture ricettive da dare in gestione a cooperative o a società giovanili, l'importo del contributo può essere elevato sino al 100 per cento.

4. L'erogazione avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera; 20 per cento a completamento dell'investimento.

5. Le iniziative delle cooperative e società giovanili di cui al presente articolo possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilità recate dalla stessa.

Capo III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 10.

1. Alle cooperative e alle società giovanili di cui all'art. 1 che intraprendano o svolgano attività finalizzata alla produzione di beni o servizi e non considerate nei precedenti articoli della presente legge, è concesso, per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, un contributo in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammesse.

2. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera; 20 per cento a completamento dell'investimento.

3. Le medesime iniziative possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilità recate dalla stessa.

4. Alle cooperative e società giovanili di cui al primo comma del presente articolo può essere concesso, inoltre, un contributo pari a L. 1.200.000 per non più di due anni, in relazione a ciascun giovane socio che esplichi effettiva attività lavorativa.

5. Il contributo viene erogato annualmente nel seguente modo: 50 per cento all'atto dell'approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione dell'effettivo lavoro svolto.

6. La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta sulla base di una relazione che illustri le condizioni tecnico-economiche-produttive della cooperativa o della società, il progetto da realizzare e le possibilità di sviluppo anche in rapporto alle condizioni di mercato, al numero e alle attribuzioni dei soci.

7. I contributi di cui ai commi precedenti sono incompatibili con tutti gli altri previsti dalla presente legge.

TITOLO III

INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E BENI AMBIENTALI

Art. 11.

Contributi in favore di comuni, province e comunità montane

I comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi sociali e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell'art. 1, possono beneficiare di un contributo a valere sulla presente legge pari al 70 per cento dei costi dell'attività affidata dai suddetti enti.

Art. 12.

Attuazione dell'articolo 26, punto e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1979

In attesa dell'emanazione di un organico provvedimento che disciplini il settore, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, delegate dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 26, punto e), tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art. 13.

Piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro

1. Ai sensi del precedente articolo la Regione predispone un piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro finalizzato all'intensificazione di produzioni agricole specifiche non eccedentarie, al recupero produttivo ed ecologico di aree umide e lagunari, atte all'acquacoltura, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio boschivo e di zone di particolare pregio floro-faunistico ed ecologico ed al recupero produttivo di superfici agricole pubbliche abbandonate o malcoltivate.

2. Tale piano è predisposto entro il 30 marzo di ogni anno dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle richieste pervenute dai comuni, sentita la commissione consiliare della programmazione.

3. In sede di prima applicazione il piano viene predisposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nella predisposizione del piano si terrà conto altresì del rapporto esistente tra popolazione residente ed iscritti alle liste ordinarie e speciali e del numero dei cantieri scuola previsti per la valorizzazione del patrimonio archeologico.

Art. 14.

Gestione dei cantieri

1. La gestione dei cantieri scuola e di lavoro è affidata ai comuni e, ove ricorrano particolari esigenze, sentiti i comuni stessi, ai comprensori e comunità montane o ad altri uffici periferici dell'amministrazione regionale o statale, istituzionalmente competenti nel settore di intervento.

2. Per i cantieri archeologici restano valide le modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e relativo regolamento d'attuazione.

3. Per i cantieri forestali restano valide le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 15.

Premio di operosità per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro

1. In favore dei disoccupati, avviati ai cantieri scuola e di lavoro di cui al piano previsto dal precedente art. 13, il premio di operosità è fissato in L. 28.000 lorde giornaliere. Per i capi cantiere la retribuzione è stabilita in L. 42.000 lorde giornaliere.

2. Nei cantieri per il cui svolgimento si presentino particolari esigenze tecniche, con decreto dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su indicazione degli enti gestori, potrà essere nominato un direttore dei lavori con adeguati titoli e comprovate capacità professionali. Con il professionista nominato direttore dei lavori potrà essere stipulata apposita convenzione, recante la durata del rapporto ed il corrispettivo, che non potrà essere superiore a L. 60.000 lorde giornaliere.

3. Per l'incarico della direzione dei lavori e di capo-squadra nei cantieri archeologici si applica il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50.

4. Qualora il cantiere si trovi ad una distanza superiore a 5 chilometri dal centro abitato ed al trasporto non provveda con mezzi propri l'amministrazione cui è attribuita la gestione o non esistano mezzi di linea, al personale dirigente, al capo-squadra e ai lavoratori comuni occupati nei cantieri di cui al presente articolo, è attribuito il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del proprio mezzo di trasporto, nella misura per chilometro del 20 per cento del prezzo vigente della benzina super.

Art. 16.

Progetti per l'impiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni

1. Allo scopo di favorire l'utilizzazione dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilità ai fini e ai sensi della legge 27 febbraio 1984, n. 18, la Regione concorre a finanziare progetti socialmente utili realizzati da province, comprensori, comunità montane e comuni.

2. Possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo gli enti che predispongano specifici progetti, indicando in modo analitico gli obiettivi e le opere da realizzare l'occupazione prevista e i relativi oneri finanziari. Devono essere altresì indicati gli eventuali finanziamenti richiesti, per i medesimi progetti, ad enti diversi dalla Regione sarda. I progetti devono avere la durata massima di mesi dodici.

3. I finanziamenti sono deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 17.

Contributi per l'apprendistato nelle imprese artigiane

1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed aventi sede legale in Sardegna, è concesso un contributo in conto occupazione per ogni giovane di età compresa tra i 15 e i 20 anni, assunto con contratto di apprendistato ai sensi della legge 25 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

2. Il contributo, pari a 3.000.000 annui, è concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.

3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo — pari a 4.000.000 annui — è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell'Istituto centrale di statistica: ramo 3 « industrie manifatturiere » e ramo 4 « industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti ».

4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.

Art. 18.

Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane

1. Alle imprese artigiane di cui al precedente art. 17 che assumano giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni è concesso, per la durata massima di tre anni, un contributo in conto occupazione di ammontare eguale a quello previsto dall'art. 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, integrato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

2. L'erogazione del contributo è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all'accertamento per i giovani assunti abbiano svolto la loro attività durante l'intero anno.

Art. 19.

Esclusione dalle provvidenze

1. Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 17 e 18, le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei sei mesi precedenti alla richiesta del contributo, salvo che il licenziamento sia avvenuto per motivazioni previste dal relativo contratto collettivo di lavoro.

2. In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dell'anno, l'impresa artigiana è tenuta a restituire l'anticipazione percepita per l'unità licenziata.

3. In caso di dimissioni l'impresa è tenuta a restituire l'anticipazione relativa al periodo di lavoro non prestato.

Art. 20.

Anticipazioni concorso interessi legge 10 *ottobre* 1975, *n.* 517

1. E' costituito presso uno o più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agevolato a favore delle imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, a carico del bilancio della Regione, un fondo di rotazione destinato alla concessione di anticipazioni finanziarie in conto delle agevolazioni stabilite dall'art. 3, comma terzo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

2. Per poter usufruire dell'anticipazione del contributo agli interessi previsto dalla citata legge l'istituto gestore del fondo deve aver perfezionato, con le imprese interessate, il contratto di finanziamento ad un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui al secondo comma del citato art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

3. Le anticipazioni a carico del fondo vengono disposte con provvedimento dell'assessore del turismo, artigianato e commercio e sono commisurate, per ciascuna operazione, all'importo corrispondente alla quota di contributo in conto interessi non ancora concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle singole rate; le relative liquidazioni sono effettuate alle scadenze contrattualmente previste.

4. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono concesse prioritariamente per i programmi di investimento suscettibili di incrementare l'occupazione.

5. Riscosso il contributo agli interessi l'istituto gestore del fondo accrediterà a quest'ultimo quanto prelevato in applicazione del precedente comma.

6. La mancata concessione delle agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione, con obbligo di immediata rifusione al fondo delle somme recuperate; comportano del pari l'obbligo di immediata rifusione delle somme riscosse, successivamente al loro verificarsi e nei limiti degli importi recuperati, i fatti previsti come causa interruttiva dell'erogazione dei contributi.

7. L'amministrazione regionale regolerà, con apposite convenzioni da stipularsi separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO V

FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

Art. 21.

Borse di studio

1. Allo scopo di favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari istituiti in Italia o all'estero e finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione, la Regione bandisce annualmente, entro il mese di maggio di ogni anno, borse di studio in favore di giovani che non abbiano superato i 35 anni di età.

2. Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 10.000.000 nonché la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole. L'assegno è aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all'estero.

Art. 22.

Programma degli interventi

1. Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente art. 22 è approvato dalla giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno su proposta dell'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli assessori del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la commissione consiliare programmazione che dovrà esprimersi entro trenta giorni. Il programma dovrà individuare, tenuto conto delle professionalità emergenti nei settori della produzione, dei servizi e della pubblica amministrazione, le aree disciplinari in cui deve essere favorita la specializzazione, nonché le scuole e gli istituti per la cui frequenza sono assegnate le borse di studio.

2. Con le stesse modalità verranno fissati i criteri relativi all'istruttoria delle domande, la supervisione e la verifica delle attività di studio e l'assistenza amministrativa dei borsisti.

3. Le borse sono bandite con provvedimento dell'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio. I bandi dovranno indicare le modalità di selezione dei candidati e i criteri oggettivi di valutazione, così come stabilito dagli ordinamenti delle scuole e dagli istituti individuati nel programma di cui al primo comma. In ogni caso, qualora le scuole o gli istituti non provvedano direttamente, le selezioni di merito sono affidate, con indicazione contenuta nel programma regionale e nel bando di concorso, ad istituti qualificati sul piano scientifico.

Art. 23.

Modalità di corresponsione delle borse di studio

1. Le borse di studio vengono corrisposte in ratei trimestrali anticipati. I beneficiari sono tenuti, ogni sei mesi, pena la decadenza dal beneficio, a produrre la documentazione attestante la regolare frequenza dei corsi ed il superamento delle prove o degli esami secondo il programma di studi prescritto da ogni scuola.

2. La fruizione delle borse è incompatibile con quella di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

TITOLO VI

Art. 24.

Provvidenze a sostegno della diretta iniziativa dei lavoratori

1. La Regione concede un contributo a fondo perduto a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti alle liste ordinarie di collocamento, di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, di emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa, ivi comprese quelle previste dall'art. 2 della presente legge.

2. Il contributo è concesso per la durata massima di tre anni ed è di ammontare eguale a quello previsto dall'art. 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, integrato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, aumentato limitatamente al primo anno, al doppio.

3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo avverrà attraverso la definizione di un apposito programma approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, previo parere della commissione consiliare della programmazione.

4. Il programma degli interventi oltre che dei principi e degli obiettivi generali di cui alla presente legge, dovrà tener conto:

a) della individuazione dei settori prioritari di intervento derivanti da apposita indagine sul mercato del lavoro in Sardegna e delle nuove professionalità emergenti;

b) della stabilità e della potenzialità di sviluppo delle iniziative sulla base di una relazione tecnico-economica;

c) dei criteri di priorità a favore di disoccupati aventi specifica qualificazione; lavoratori in cassa integrazione guadagni, emigrati di ritorno e giovani che abbiano concluso il periodo di apprendistato o abbiano conseguito una qualifica nei corsi di formazione di cui ai piani regionali di formazione professionale.

5. L'erogazione è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività. In caso di mancato esercizio dell'attività l'imprenditore è escluso dal beneficio ed è tenuto a restituire l'anticipazione percepita.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Art. 25.
Compiti dei comprensori e delle comunità montane

1. Al fine di garantire un rapido e funzionale adempimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i comprensori e le comunità montane ove coincidano sono chiamati a svolgere attività di promozione ed a prestare assistenza tecnica ed amministrativa ai soggetti destinatari di cui all'art. 1.

2. Le domande, corredate dei relativi progetti ed atti, nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, verranno inoltrate dai destinatari della presente legge ai comprensori e alle comunità montane competenti per territorio, i quali provvederanno a trasmetterli ai competenti uffici istruttori entro quindici giorni dalla data di ricezione, previo parere di coerenza con gli obiettivi della programmazione dello sviluppo socioeconomico.

3. A copertura degli eventuali oneri per l'attuazione della presente legge è riconosciuto ai comprensori ed alle comunità montane un contributo pari al 2 per cento dei fondi assegnati.

Art. 26.
Istruttoria tecnica

1. L'istruttoria tecnica delle pratiche, da svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, è curata:

per il settore agricolo, forestale ed attività connesse ed assimilate, dagli ispettori provinciali agrari e forestali;

per i settori dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi e per gli interventi di cui all'art. 24, dagli istituti di credito convenzionati e con le modalità previste dalle leggi regionali di settore.

2. Le decisioni relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorità alle iniziative che presentino maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggior numero di occupati in relazione agli investimenti previsti.

Art. 27.
Coordinamento e verifica

L'attività di coordinamento, di verifica e di attuazione della presente legge è affidata all'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio che, d'intesa con l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, provvede:

a) a redigere e ad inviare ai comprensori e alle comunità montane apposita elencazione degli atti richiesti ai soggetti destinatari della presente legge per l'ammissione all'istruttoria delle relative richieste;

a predisporre con scadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione della legge, evidenziando ogni eventuale difficoltà applicativa.

Art. 28.
Distribuzione territoriale degli interventi

1. La distribuzione territoriale degli interventi tra i comprensori e le comunità montane è deliberata dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare della programmazione, su proposta dell'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

2. La ripartizione dovrà tener conto del rapporto tra il numero degli iscritti nelle liste ordinarie di collocamento e quello della popolazione residente secondo i più recenti dati ISTAT nonché, dopo il primo anno, dello stato di utilizzazione delle precedenti ripartizioni e delle richieste presentate.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.
Abrogazione della legge regionale 2 agosto 1978, *n.* 50

1. La legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, è abrogata. La validità delle richieste già presentate ai sensi della citata legge n. 50, è prorogata al 31 dicembre 1984; entro tale data i comprensori e le comunità montane devono provvedere alla definizione degli atti istruttori in corso e all'impegno delle somme necessarie.

2. A far data dal 1° gennaio 1985, i fondi della contabilità speciale di cui all'art. 22 della legge regionale 2 agosto 1978, numero 50, affluiscono ai capitoli della contabilità regionale secondo i criteri stabiliti dall'art. 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Art. 30.
Cooperative ex lege *2 agosto* 1978, *n.* 50

Le cooperative già costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, sono ammesse ad usufruire dei contributi dalla presente legge anche nel caso in cui non rispondano ai requisiti di cui al secondo comma, punto *a*), dell'art. 1.

Art. 31.
Garanzie fidejussorie

1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, ai fini dell'attuazione della presente legge, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punto *a*), dell'art. 1, della presente legge.

2. A tal fine è costituito presso istituti abilitati all'esercizio del credito il « Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili » di cui alla presente legge.

Art. 32.
Vincolo alla cessione dei beni

I legali rappresentanti delle società giovanili assumono impegno, all'atto dell'accettazione delle provvidenze di cui alla presente legge, che le macchine, le attrezzature e i beni durevoli che dovessero costituire oggetto d'acquisto all'interno del piano di sviluppo aziendale ammesso a finanziamento non verranno ceduti a terzi per la durata di anni cinque e che, per l'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale, verranno ceduti a titolo gratuito all'amministrazione comunale.

Art. 33.
Modalità dell'erogazione delle provvidenze

1. La concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge verranno effettuate secondo le modalità della legislazione regionale vigente per i singoli settori d'intervento.

2. In assenza di specifica normativa la concessione e l'erogazione avverrà con atto dell'assessorato competente.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 34.
Norma finanziaria

1. Le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue L. 50.000.000.000.

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 35.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 giugno 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1984, n. **29.**

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 7 novembre 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 13 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte ai danni provocati dal nubifragio del 7 novembre 1983, l'amministrazione regionale è autorizzata:

a) a finanziare, a totale carico, gli interventi di ricostruzione o ripristino delle infrastrutture e opere pubbliche, agrarie ed extra agrarie danneggiate totalmente o parzialmente;

b) a concedere agli imprenditori agricoli, le cui aziende siano state danneggiate, contributi in conto capitale pari all'80 per cento del danno subito dalle strutture fondiarie aziendali;

c) a concedere, a favore degli imprenditori agricoli le cui aziende siano state danneggiate, contributi pari all'80 per cento del danno, se il danno subito è superiore al 60 per cento della produzione lorda vendibile e prestiti agevolati con le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, se le aziende siano state danneggiate in misura superiore al 30 per cento ed inferiore al 60 per cento della produzione lorda vendibile;

d) a corrispondere ai proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari, ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento; la liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive o morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

Art. 2.

Per l'istruttoria, l'alta sorveglianza, il collaudo delle opere necessarie al ripristino delle strutture o infrastrutture agrarie ed il coordinamento tecnico-amministrativo di tutti gli interventi di cui all'art. 1, ricadenti nel settore agricolo, è costituito presso l'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale un ufficio speciale, del quale faranno parte funzionari dell'assessorato e dei suoi uffici periferici, dell'ERSAT e dei consorzi di bonifica operanti nei comprensori nei quali si sono verificati danni in seguito al nubifragio del 7 novembre 1983.

Il distacco del personale necessario all'ufficio speciale è disposto dall'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, d'intesa con l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art. 3.

Alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 si provvederà mediante concessione dei lavori ai comuni, all'ente di sviluppo, ai consorzi per le strade vicinali ed ai consorzi di bonifica.

I progetti relativi agli interventi di ripristino o ricostruzione di infrastrutture agricole, predisposti dagli enti di cui al comma precedente, sono approvati con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'ufficio speciale di cui all'articolo precedente.

I progetti relativi agli interventi di ripristino o ricostruzione di infrastrutture extra-agricole, predisposti dagli enti di cui al primo comma, sono approvati con decreto dell'assessore dei lavori pubblici, previa istruttoria tecnico-amministrativa dei propri uffici.

I progetti relativi ad opere di difesa ambientale sono approvati con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, previa istruttoria tecnico-amministrativa degli uffici dell'assessorato dei lavori pubblici.

Contestualmente all'approvazione dei progetti di cui ai commi precedenti, è disposto in favore degli enti concessionari l'accreditamento delle somme necessarie all'esecuzione dei lavori, con le modalità di cui alla legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

I progetti di ripristino o ricostruzione delle strade vicinali dovranno essere redatti in conformità ad apposite specifiche tecniche, da emanarsi con direttiva dell'assessore competente.

Art. 4.

Le domande per ottenere i benefici di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, corredate dal relativo progetto, devono essere presentate per l'istruttoria all'ufficio speciale di cui all'art. 2.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con il quale viene disposto il pagamento, in favore dei beneficiari, di un'anticipazione pari all'80 per cento del contributo, verso la presentazione di una fidejussione assicurativa.

Al saldo del contributo si provvede, con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ad ultimazione delle opere e dopo che le stesse siano state collaudate da un funzionario dell'ufficio speciale di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le domande per ottenere i contributi di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 devono essere presentate ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono ubicate le aziende danneggiate.

Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che specifichi gli estremi catastali dell'azienda, il titolo di relazione (proprietà, affitto, ecc.), la coltura danneggiata, la sua estensione e la percentuale del danno subito dalla produzione.

I sindaci provvedono alla liquidazione dei contributi previa istruttoria delle domande da parte dei comitati comunali dell'agricoltura, integrati da un funzionario dell'ufficio speciale di cui all'art. 2.

L'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base delle segnalazioni dei comuni, provvede all'apertura di conti correnti presso gli istituti tesorieri della Regione sarda, intestati «Regione sarda, contributo *una tantum* in favore delle aziende agrarie danneggiate dal nubifragio del 7 novembre 1983, comune di . . . . . .».

I pagamenti su detti conti correnti sono disposti dal sindaco, mediante emissione di assegni intestati ai singoli beneficiari.

I rendiconti delle somme messe a disposizione devono essere presentati dai comuni, entro sei mesi dalla data di apertura dei conti correnti, all'ufficio speciale presso l'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Le domande intese ad ottenere i prestiti agevolati di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 devono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, che vi provvedono sulla base della normativa vigente.

Le domande per ottenere i benefici di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 devono essere presentate all'ufficio speciale di cui all'art. 2, corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che specifichi gli estremi catastali del fondo interessato dall'evento calamitoso e la coltura che in esso era praticata.

Devono altresì essere indicate nelle domande le modalità degli investimenti previsti nella stessa lettera *d)*.

Art. 6.

Con decreto del presidente della giunta regionale, adottato su proposta degli assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, saranno delimitate le zone colpite dall'alluvione.

Art. 7.

L'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale curerà tutti gli atti necessari ad ottenere dal Ministero dell'agricoltura i benefici della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Le somme così attribuite alla Regione saranno fatte affluire al fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

infrastrutture e opere pubbliche extra agrarie (lettera *a*): L. 4.000.000.000;

infrastrutture e opere pubbliche agrarie, ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali (lettera *a*), nonché provvidenze di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*): L. 11.000.000.000.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono previsti i seguenti stanziamenti:

(*Omissis*).

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 giugno 1984

ROJCH

(3561)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1984, n. 30.
Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 13 *giugno* 1984)

(*Omissis*).

(3787)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100842500)

L. 500